

Linee Guida per la
gestione semplificata
dell'iscrizione all'Albo
degli operatori economici



SEGRETERIA
PER L'ECONOMIA

Sommario

1. Oggetto	3
2. Termini e definizioni	3
3. Soggetti ammessi alla procedura	4
4. Modalità di iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata	5
4.1. Formulario di iscrizione all'Albo	5
4.2 Guida alla compilazione del Formulario	5
5. Istruttoria della domanda	7
5.1 Ricezione della domanda.....	7
5.2 Termine istruttoria	7
5.3 Esito istruttoria	7
6. Obblighi informativi	7
7. Durata, cancellazione e rinnovo dell'iscrizione	8
8. Aggiornamento delle Linee Guida	8
9. Allegati	8
Allegato 1 – Formulario di iscrizione all'Albo	8

1. Oggetto

Il presente documento disciplina le forme semplificate di iscrizione all'Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (di seguito "Albo"), ai sensi dell'art. 35 delle "Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" (di seguito "NCP") di quegli operatori economici che, nel paese in cui sono stabiliti, risultano essere già iscritti in albi, elenchi e istituti similari sulla base di condizioni e controlli analoghi a quelli previsti dalla NCP.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida si rinvia alla normativa vigente.

2. Termini e definizioni

Termini/Abbreviazioni	Definizione
Albo	L'Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 2, lett. k), NCP.
Decreto del Delegato Pontificio	Il Decreto del Delegato Pontificio, del 14 luglio 2020, Disposizioni provvisorie e urgenti per l'applicazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano».
Decreto SCV	Il Decreto del Presidente del Governatorato N. CCCLXXXVII – Regolamento di attuazione delle Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Formulario di iscrizione all'Albo	Modulo auto dichiarativo sottoscritto dal legale rappresentante della società che richiede l'iscrizione nell'Albo degli operatori economici mediante procedura semplificata.
Regolamento	Il Decreto del Delegato Pontificio n. 1, del 22 giugno 2021, Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano».
Soggetti di diritto pubblico	Soggetti di diritto pubblico sono: 1) le amministrazioni dello Stato italiano; 2) gli istituti e le scuole pubblici/che di ogni ordine e grado/istituzioni educative pubbliche /istituzioni universitarie pubbliche; 3) Regioni/Province/Comuni/Comunità montane e loro consorzi e associazioni italiane/Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni italiane; 4) le società la cui gestione è posta sotto la vigilanza diretta (partecipazione di maggioranza/controllo) dello Stato italiano, come comprovato dalla pubblicazione in appositi elenchi ufficiali dedicati alle partecipazioni detenute dallo Stato italiano.

Stati Terzi	Stati che non sono membri dell'Unione Europea, aderenti alle convenzioni internazionali contro la corruzione e che non sono iscritti in apposite liste.
Stato di stabilimento	Stato in cui la società ha la propria sede legale.

3. Soggetti ammessi alla procedura

Le forme semplificate di iscrizione all'Albo di seguito illustrate sono rivolte a:

- 1) società con sede legale in Italia che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, soggette alla sorveglianza della CONSOB;
 - b) società di revisione legale iscritte nel Registro delle Società di Revisione legale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano;
- 2) Soggetti di diritto pubblico;
- 3) società con sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea, quotate in mercati regolamentati riconosciuti dall'ordinamento europeo e soggette a controlli analoghi a quelli disposti dalle autorità italiane nei rispettivi settori di competenza;
- 4) società con sede legale in Stati Terzi, quotate in mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente nello Stato di stabilimento e soggette a controlli analoghi a quelli disposti dalle autorità italiane nei rispettivi settori di competenza;
- 5) società con sede legale in Italia/Stati membri dell'Unione Europea/Stati Terzi che esercitano la propria attività al di fuori dello Stato della Città del Vaticano e che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante individuati dalla CONSOB e soggette alla sorveglianza della stessa; oppure società individuate e sorvegliate da organismi analoghi a quelli previsti dalle autorità italiane nei rispettivi settori di competenza;
 - b) società autorizzate da Banca d'Italia, nonché da organismi analoghi a quelli disposti dalle autorità italiane nei rispettivi settori di competenza, ad esercitare l'attività bancaria e iscritte nell'apposito Albo;
 - c) società di consulenza finanziaria costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata iscritte nell'apposita sezione dell'Albo unico dei consulenti finanziari oppure presso registri esteri analoghi a quelli previsti dalle autorità italiane nei rispettivi settori di competenza;
 - d) società abilitate all'esercizio delle attività assicurative iscritte al Registro delle imprese assicurative presso l'IVASS, ovvero presso registri esteri analoghi a quelli previsti dalle autorità italiane nei rispettivi settori di competenza.

4. Modalità di iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata

4.1. Formulario di iscrizione all'Albo

Gli operatori economici di cui al paragrafo 3 devono presentare, al momento dell'iscrizione all'Albo, apposita istanza, inviando i seguenti documenti all'Ufficio Regolamentazione Appalti, nelle modalità e nei termini indicati al successivo paragrafo 5:

- autodichiarazione redatta secondo il modulo "Formulario di iscrizione all'Albo" (di seguito anche Formulario), disponibile nell'Allegato 1, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante della società che presenta la richiesta di iscrizione;
- copia di un documento di identità del dichiarante;
- delibera di attribuzione dei poteri di rappresentanza al dichiarante;
- eventuale ulteriore documentazione a supporto dell'istanza.

Il Formulario è un'autodichiarazione avente ad oggetto il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo, mediante la compilazione di una serie di dichiarazioni che, oltre a fornire dati inerenti all'operatore economico e ai relativi soggetti con poteri di rappresentanza, certificano l'assenza di cause di esclusione. L'autodichiarazione in parola ha valore di prova documentale prodotta dall'operatore economico in sostituzione dei certificati rilasciati dalle autorità pubbliche o enti terzi nello Stato di stabilimento.

La Segreteria per l'Economia può richiedere, in qualsiasi momento, agli operatori economici che abbiano presentato istanza, la necessaria documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati.

4.2 Guida alla compilazione del Formulario

Per attestare il possesso dei requisiti richiesti, l'operatore economico predispone l'autodichiarazione secondo il Formulario. Mentre alcune informazioni sono rese mediante una risposta standardizzata "si" o "no", altre richiedono la compilazione di campi dedicati.

Il Formulario è diviso in otto sezioni, a loro volta suddivise in più paragrafi.

La *Sezione I* contiene la "Domanda di iscrizione" con cui l'operatore economico manifesta formalmente la propria volontà di essere iscritto nell'Albo, indicando a quale titolo richieda l'iscrizione e le classi di specializzazione di interesse. Nella domanda sono, altresì, riportati i dati del legale rappresentante che, sottoscrivendo il Formulario, si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Nella *Sezione II* il dichiarante indica sia i dati anagrafici dell'operatore economico che richiede l'iscrizione nell'Albo (paragrafo A), sia quelli relativi ai soggetti¹ nei cui confronti operano le cause

¹ Il Legale rappresentante della Società e, tenendo conto della natura societaria dell'operatore economico, anche per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza, per i membri del consiglio di amministrazione e per i soci di maggioranza.

di esclusione previste dagli artt. 12 e 14 NCP e art. 16 Regolamento, indicando, nel paragrafo B per ognuna di esse la qualifica ricoperta all'interno della società e se, nei loro confronti, ricorrano i sopracitati motivi di esclusione.

La *Sezione III* contiene la dichiarazione attestante situazioni di controllo o collegamento a cui l'operatore economico sia soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Nel paragrafo A, l'operatore economico dichiara l'esistenza di eventuali forme di controllo da parte di società o enti terzi indicando, in caso di risposta affermativa, i soggetti della controllante in possesso dei poteri di rappresentanza. Nel paragrafo B, invece, l'operatore economico dichiara l'eventuale appartenenza ad un gruppo societario, indicando le società facenti parte del gruppo e le relative quote di partecipazione.

Nella *Sezione IV* il dichiarante attesta l'assenza di cause di esclusione relativa alla presenza di indagini, misure di prevenzione, procedimenti penali pendenti o condanne penali, patteggiamento o forme analoghe di determinazione della pena in capo ai soggetti di cui al paragrafo B della Sezione II per i reati previsti dagli artt. 12 e 14 NCP e dall'art. 16 del Regolamento. La dichiarazione si articola in due parti:

- il paragrafo A si riferisce ai motivi di esclusione relativi ai soggetti indicati nella tabella della Sezione II, paragrafo B;
- il paragrafo B da compilare solo nell'ipotesi in cui l'operatore economico sia soggetto a forme di controllo, si riferisce ai soggetti appartenenti alla società controllante ed elencati nella tabella di cui alla Sezione III, paragrafo A.

Nel caso in cui venga dichiarata l'esistenza di un carico penale pendente o di una condanna penale, l'operatore economico è tenuto a produrre, a corredo del Formulario, il relativo Certificato dei Carichi Pendenti e il relativo Certificato del Casellario Giudiziale, o atti equipollenti, qualora il reato sia stato commesso in uno Stato diverso da quello italiano.

La *Sezione V* comprende una dichiarazione riguardante il mancato pagamento di imposte e tasse (certificato di regolarità fiscale) e contributi previdenziali (certificato di regolarità contributiva previdenziale), come previsto dall'art. 13, §1, lett. a), NCP. In caso di posizioni fiscali e/o contributive previdenziali irregolari è necessario produrre ulteriore documentazione rilasciata dagli enti competenti, che comprovi quanto dichiarato.

La *Sezione VI* comprende le dichiarazioni relative alle ulteriori situazioni di esclusione contemplate nell'art. 13 NCP, lett. da b) a l).

La *Sezione VII* attesta il possesso da parte dell'operatore economico di certificazioni rilasciate da autorità o enti abilitati, relative alla capacità professionale nella classe di specializzazione per la quale si richiede l'iscrizione.

La *Sezione VIII* contiene le dichiarazioni finali che il legale rappresentante, in qualità di dichiarante e sottoscrittore del Formulario, attesta e si impegna a rispettare.

Il Formulario deve essere prodotto in lingua italiana o in lingua inglese. Nel caso in cui sia necessario allegare ulteriore documentazione in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, questa deve essere debitamente tradotta con traduzione asseverata.

5. Istruttoria della domanda

5.1 Ricezione della domanda

La richiesta di iscrizione di cui al paragrafo "4.1 Formulario di iscrizione all'Albo" deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente all'Ufficio Regolamentazione Appalti presso la Sezione Amministrativa della Segreteria per l'Economia.

La Segreteria per l'Economia può richiedere all'operatore economico o acquisire d'ufficio, anche avvalendosi di autorità o organismi a ciò preposti, ogni ulteriore documentazione o informazione utile ad accertare l'effettiva applicazione di quanto previsto dalla NCP e dal Regolamento. L'Ufficio del Revisore Generale, su richiesta della Segreteria per l'Economia, dell'APSA o del Governatorato, può effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 34, §5, NCP.

5.2 Termine istruttoria

L'istruttoria si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla data di presa in carico della domanda di iscrizione da parte della Segreteria per l'Economia. In caso di incompletezza della domanda o della documentazione, la Segreteria per l'Economia provvede a richiedere all'operatore economico le integrazioni o i chiarimenti necessari, che dovranno essere forniti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

5.3 Esito istruttoria

La Segreteria per l'Economia, verificate la completezza delle informazioni fornite e la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza o rigetta l'iscrizione dell'operatore economico e lo comunica all'operatore economico ed al Responsabile dell'Albo.

In ogni caso la Segreteria per l'Economia, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di rigettare le domande di iscrizione di operatori economici le cui attività risultino essere in contrasto con la Dottrina sociale della Chiesa, in conformità al principio di cui all'art. 5, §1, lett. a), NCP.

6. Obblighi informativi

L'operatore economico che ha richiesto l'iscrizione, o che ha ottenuto l'autorizzazione ad essere iscritto nell'Albo, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria per l'Economia le variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, o all'iscrizione stessa, che possano incidere sul possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, § 1, 12, 13 e 14 NCP, ovvero che determinino la perdita dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 3 della presente procedura.

La mancata comunicazione di un evento o di una variazione che determini il verificarsi di una delle cause di esclusione, comporta la non iscrizione o la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

La Segreteria per l'Economia si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di confermare la validità dell'iscrizione dell'operatore economico all'Albo ovvero di procedere alla cancellazione dello stesso.

7. Durata, cancellazione e rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha una durata di tre anni.

In caso di perdita, per qualunque ragione, anche di uno solo dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di cui agli artt. 11, § 1, 12, 13 e 14 NCP o dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 3, la Segreteria per l'Economia dispone la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo, che decorre dalla data in cui il requisito sia venuto a mancare. Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di dichiarazioni inesatte, la Segreteria per l'Economia, previa valutazione delle eventuali giustificazioni presentate dall'operatore economico, può disporre la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo ai sensi dell'art. 34 NCP.

Fatto salvo quanto definito nel paragrafo 6, almeno due mesi prima della scadenza² della validità delle dichiarazioni prodotte, è responsabilità dell'operatore economico trasmettere alla Segreteria per l'Economia un nuovo Formulario debitamente compilato ed i relativi documenti a corredo. Il mancato rinnovo della dichiarazione in parola comporta la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

8. Aggiornamento delle Linee Guida

Le presenti Linee Guida ed il relativo allegato sono aggiornate, ove necessario, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute dagli Enti, dalla Segreteria per l'Economia con proprio provvedimento, previa consultazioni.

9. Allegati

[Allegato 1 – Formulario di iscrizione all'Albo](#)

² Ai sensi dell'art. 22, §8 del Regolamento, i documenti prodotti hanno una validità di dodici mesi dalla data del loro rilascio, anche qualora la legge del Paese in cui sono stati rilasciati attribuisca agli stessi una durata inferiore.